

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI ALLE CARICHE DELL'ASSOCIAZIONE

Le elezioni alle cariche associative si svolgono, come previsto dallo Statuto, nel corso dell'Assemblea dei Soci, preferibilmente in coincidenza con il Congresso Nazionale. Il Consiglio Direttivo assicura adeguata pubblicità dello Statuto, delle delibere relative alle elezioni ed alla individuazione dei titolari delle cariche sociali, del Codice Deontologico nonché dei Bilanci.

I legali rappresentanti amministratori o promotori non devono aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'associazione.

Le elezioni possono svolgersi per:

- scadenza del mandato;
- dimissioni di uno o più membri, una volta esaurita la lista dei non eletti alle elezioni precedenti.

In tal caso il Presidente può nel frattempo nominare un sostituto temporaneo, in attesa della elezione da parte dell'Assemblea; in ogni caso il sostituto decade dalla carica alla data prevista nelle elezioni precedenti.

Registrazione dei partecipanti e consegna delle schede per la votazione

Prima dell'inizio dell'Assemblea, all'atto della registrazione dei partecipanti, effettuata dal Segretario o da suoi delegati, vengono consegnati ai Soci che hanno diritto di voto:

- cartellino colorato per le eventuali votazioni palesi;
- schede con intestazione ANUPI TNPEE per le votazioni segrete, una per ciascun organo da rinnovare.

Ciascun Socio potrà presentare una sola delega di un altro Socio impossibilitato a partecipare; la delega dovrà essere presentata all'atto della registrazione dei partecipanti in forma scritta, e riportare per esteso il nome del delegato e il nome del delegante, con firma leggibile.

L'Associazione potrà inviare una scheda predisposta per la delega insieme alla convocazione dell'Assemblea.

Nomina del Presidente della commissione elettorale

Nel corso dell'Assemblea il Segretario individua il Presidente della commissione elettorale e gli consegna: le urne per le votazioni, copia del presente Regolamento, il necessario per la stesura del Verbale delle elezioni.

Dimissione dalle cariche

Il Presidente annuncia le dimissioni proprie e del Comitato Direttivo e dichiara dimesse tutte le altre cariche.

Nomina della commissione elettorale

Il Presidente della commissione elettorale nomina membri della commissione 2 Soci per ogni organo da eleggere, preferibilmente scelti fra volontari.

Candidature

Si aprono le candidature alle cariche; la proposta dei candidati può avvenire:

- da parte del candidato stesso;
- da parte di un altro Socio; in questo caso il candidato indicato dovrà confermare di accettare la candidatura, o rifiutarla.

Chi già ricopre una carica potrà ripresentarsi ed essere rieletto per non più di tre mandati consecutivi all'interno dello stesso organo. Il Presidente della commissione elettorale stabilisce un tempo di presentazione dei candidati e di discussione.

Le candidature dovranno essere espresse pubblicamente ed esposte in forma scritta (su carta o tramite proiezione video).

Votazioni

Allo scadere del tempo di presentazione si aprono le votazioni. Il Socio può scrivere su ciascuna scheda:

- un solo nome per la carica di Presidente
- fino a 5 nomi per il Comitato Direttivo
- fino a 5 nomi per il Comitato Scientifico
- fino a 3 nomi per i Probiviri
- fino a 2 nomi per i Revisori dei conti

I Soci depositano ogni scheda nell'urna corrispondente a ciascun organo da rinnovare.

Scrutinio

Al termine della votazione i membri della commissione elettorale scrutinano le schede registrando i voti, compresi i voti nulli e le schede bianche.

Dichiarazione dei risultati

Il Presidente della commissione elettorale:

- sovrintende a tutte le operazioni di voto e di scrutinio;
- redige il verbale delle votazioni;
- al termine dello scrutinio stila la graduatoria delle votazioni e dichiara all'Assemblea quali Soci risultano eletti alle cariche e quali risultano non eletti, in ordine di preferenza e specificando i voti ottenuti e le schede scrutinate.

Il presente regolamento viene emanato, come previsto dallo Statuto, ad integrazione di questo e resta in vigore fino ad eventuale nuova formulazione o fino ad eventuale incompatibilità con nuove norme statutarie.